

## FOGLIO INFORMATIVO GARANZIA COLLETTIVA FIDI "MISE" RILASCIATA A VALERE SUL CONTRIBUTO DI STABILITÀ AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 54 LEGGE 147/2013

CONCESSIONE DI PROROGA N. 1024 DEL 23 APRILE 2026

### INFORMAZIONI SUL CONFIDI

#### COOPERFIDI S.C.

Sede legale: Via Vannetti 1, 38122 TRENTO  
Telefono: +390461260417 Fax: +390461267663  
E mail: [info@cooperfidi.it](mailto:info@cooperfidi.it)  
Sito internet: [www.cooperfidi.it](http://www.cooperfidi.it)  
PEC: [cooperfidi@legalmail.it](mailto:cooperfidi@legalmail.it)  
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Trento: 6038 – C.C.I.A.A. Tn n° 98584  
Codice Fiscale: 96000860229; Partita Iva: 00913130225  
Numero di iscrizione all'Albo Nazionale Enti Cooperativi: A157802  
Iscritto all'Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 d.lgs. n 385/1993 (TUB) – cod. mecc. 19528

### CARATTERISTICHE DELLA GARANZIA

Con la richiesta di rilascio di **garanzia collettiva fidi "MISE"** il Socio/Cliente chiede a Cooperfidi di garantire il pagamento di un suo debito nei confronti di un soggetto terzo (Istituto Bancario/Intermediario Finanziatore) entro un determinato importo.

Il presente Foglio Informativo fornisce informazioni solo riguardo ai servizi offerti da Cooperfidi e rinvia ai Fogli Informativi e agli altri documenti predisposti da ciascun istituto di credito o intermediario finanziatore convenzionato (di seguito Istituto o Istituti) per le caratteristiche, i costi e i rischi tipici delle forme tecniche dei finanziamenti garantiti.

La **garanzia collettiva fidi "MISE"** è rilasciata a condizioni di mercato agevolate ed è finalizzata a migliorare l'accesso al credito delle imprese beneficiarie, riducendo il rischio per gli enti finanziatori.

La **garanzia "MISE"** è rilasciata a valere su un apposito e distinto **Fondo Rischi**, costituito mediante l'assegnazione di risorse finanziarie pubbliche finalizzate al sostegno dell'accesso al credito delle PMI, nell'ambito della misura prevista dall'art. 1, comma 54, della Legge 147/2013. Il contributo pubblico è stato originariamente concesso con **decreto del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico n. 1275 del 26 aprile 2018**.

Successivamente, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha adottato un **provvedimento di proroga della concessione**, che ha esteso la durata dell'operatività del Fondo Rischi, assoggettando il contributo alla disciplina normativa vigente richiamata nel presente Foglio Informativo, ed in particolare alla disciplina di cui agli articoli 9, 10, 12, 13, 14, 15 e 16 del decreto 7 aprile 2021 e alla disciplina prevista dal decreto 9 dicembre 2022, ai sensi del **Decreto Ministeriale 8 agosto 2025**, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime "de minimis".

La **garanzia "MISE"** è concessa direttamente **in favore di PMI operanti in tutti i settori di attività economica**. I soggetti beneficiari non devono risultare in liquidazione o sottoposti a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero non devono presentare le condizioni previste dalla vigente normativa nazionale per l'apertura, nei loro confronti, di una tale procedura. Inoltre, le PMI non devono presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà, come definite dal regolamento UE 651/2014.

Inoltre, la **garanzia "MISE"** deve riguardare specifiche operazioni finanziarie, aventi importo, durata complessiva ed eventuale preammortamento definiti. Le operazioni finanziarie non possono essere assistite da ulteriori garanzie di tipo personale, reale assicurativo o bancario. Non possono essere rilasciate a favore di operazioni di consolidamento di passività finanziarie a breve termine o di rifinanziamento di passività finanziarie a medio lungo, se concessi dal medesimo soggetto finanziatore, oppure da un soggetto finanziatore appartenente al medesimo gruppo bancario.

Tali garanzie non possono essere di importo superiore ad Euro 2.500.000,00 per singolo soggetto beneficiario, inoltre, per le garanzie che prevedono un importo accantonato superiore a Euro 150.000, Cooperfidi è tenuto a svolgere le verifiche previste dal codice antimafia.

Cooperfidi rilascia lettere di garanzia riportanti entità, misura, forma tecnica, durata, importo, caratteristiche della garanzia e dei finanziamenti garantiti.

# FOGLIO INFORMATIVO GARANZIA COLLETTIVA FIDI "MISE" RILASCIATA A VALERE SUL CONTRIBUTO DI STABILITÀ AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 54 LEGGE 147/2013

CONCESSIONE DI PROROGA N. 1024 DEL 23 APRILE 2026

La garanzia è accessoria rispetto al finanziamento (obbligazione principale) concesso dagli Istituti. Pertanto, se l'obbligazione principale si estingue, anche il rapporto accessorio di garanzia viene meno.

La garanzia concessa da Cooperfidi si configura nei confronti del Socio/Cliente come un *credito di firma*. Pertanto, il Socio/Cliente è tenuto a corrispondere a Cooperfidi S.C. quanto richiesto per la prestazione della garanzia.

La garanzia "MISE" viene rilasciata nella forma tecnica **a prima richiesta e copre fino all'80%** dell'importo finanziato dagli Istituti.

Con la garanzia **a prima richiesta**, in caso di mancato pagamento da parte del Socio/Cliente di quanto da esso dovuto all'Istituto in dipendenza del finanziamento ottenuto, Cooperfidi si impegna a pagare all'Istituto la quota di finanziamento da essa garantita, nei termini e modi concordati. Cooperfidi non può opporre il beneficio della preventiva escussione del Socio/Cliente inadempiente.

La garanzia "MISE", qualora escussa, viene pagata utilizzando prima le risorse del Fondo Rischi, integrandole poi eventualmente con le risorse proprie di Cooperfidi.

Cooperfidi, una volta subita l'escussione per le somme da essa pagate, sarà surrogata nelle ragioni dell'Istituto.

Le azioni di recupero possono essere esperite dall'Istituto, al quale, sulla base delle Convenzioni in essere, Cooperfidi di norma conferisce mandato per il recupero coattivo delle somme non corrisposte dal Socio/Cliente. Le azioni di recupero del credito possono essere anche svolte autonomamente da Cooperfidi.

Il principale rischio è rappresentato dalla restituzione a Cooperfidi di quanto corrisposto a seguito della subita escussione, maggiorato degli interessi, spese ed oneri.

## PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Per richiedere il rilascio della garanzia "MISE" a Cooperfidi è necessario preliminarmente diventare socio, secondo termini e modalità statutariamente previste. Lo statuto è ottenibile presso la sede di Trento oppure è scaricabile dal sito [www.cooperfidi.it](http://www.cooperfidi.it).

Le condizioni riportate nel presente Foglio Informativo sono finalizzate **alla sola copertura dei costi amministrativi di istruttoria e di gestione della garanzia** e non alla remunerazione del capitale e del rischio della singola operazione. Tali garanzie sono pertanto concesse a condizioni agevolate, in considerazione della presenza di fondi pubblici. Ai fini della determinazione dell'entità dell'aiuto pubblico, viene applicato il "Metodo nazionale di calcolo dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e medie imprese", notificato dal Ministero (Aiuto di Stato n. 182/2010 - Italia) e approvato dalla Commissione europea.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.

## COSTI DI ISCRIZIONE

€ 101,64 *una tantum*: di cui

- € 51,64 corrispondenti alla sottoscrizione di 2 quote sociali di € 25,82 cadauna. Tali quote sono rimborsabili nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente e dallo statuto di Cooperfidi visionabile presso la sede di Cooperfidi e liberamente scaricabile dal sito [www.cooperfidi.it](http://www.cooperfidi.it);
- € 50,00 quale tassa di ammissione (non rimborsabile) stabilita dall'assemblea ex art. 4 dello statuto.

## COSTI PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA

### Spese di istruttoria:

I costi amministrativi di istruttoria sono racchiusi nel concetto di "PREMIO AGEVOLATO DI GARANZIA". Per questo figurano a "ZERO" nella documentazione contrattuale, ma sono da ritenersi ricompresi nella voce "Commissioni di garanzia" come di seguito dettagliata.

### Commissioni di Garanzia:

Per "commissioni di garanzia" si intende esclusivamente il **PREMIO AGEVOLATO DI GARANZIA** così come definito nell'articolo 12 del Decreto Interministeriale del 7 aprile 2021, ed è finalizzato **alla sola copertura dei costi amministrativi di istruttoria e di gestione della garanzia** e non alla remunerazione del capitale e del rischio della singola operazione.

**FOGLIO INFORMATIVO GARANZIA COLLETTIVA FIDI "MISE" RILASCIATA A VALERE SUL CONTRIBUTO DI STABILITÀ AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 54 LEGGE 147/2013**

CONCESSIONE DI PROROGA N. 1024 DEL 23 APRILE 2026

GARANZIA 1° RICHIESTA	
Tipologia di Finanziamento Garantito	% di Commissione annua
Finanziamento <b>SENZA</b> piano di ammortamento	0,60%
Finanziamento <b>CON</b> piano di ammortamento	0,30%

*Tabella di Calcolo:*

Importo Finanziamento richiesto alla banca	Commissioni %	% Garanzia	Durata * (in anni)	Commissioni dovute
	x		x	
		x		=

Il calcolo delle commissioni da versare viene riportato in modo dettagliato nel Documento di Sintesi, unito al contratto.

L'importo delle commissioni richieste va versato in via anticipata, a valere di tutta la durata della garanzia e per l'intero importo al momento dell'erogazione del finanziamento garantito da parte dell'istituto. La durata della garanzia è calcolata dal momento dell'erogazione e sino alla scadenza della stessa.

\* Per le operazioni con piano di ammortamento e durata superiore ai 10 anni, Cooperfidi applica i seguenti limiti sulla durata/annualità massima utilizzata per il conteggio delle commissioni richieste

Operazioni con piano di ammortamento e con durata effettiva	Durata (in anni) massima richiesta - utilizzata nel conteggio commissionale
>10 anni e <=13 anni	10 anni
>13 anni e <=16 anni	12 anni
>16 anni	15 anni

Esempi

1. Mutuo chirografario con garanzia prima richiesta Cooperfidi 80% e durata del finanziamento 20 anni

Importo Finanziamento richiesto alla banca	Commissioni %	% Garanzia	Durata * (in anni)	Commissioni dovute
100.000,00	x	0,30	x	80
			x	15
				=
				3.600,00

**La validità della garanzia è subordinata al pagamento delle commissioni.**

In caso di estinzione del finanziamento garantito prima della scadenza naturale, le commissioni versate **non saranno restituite.**

**Commissioni per allungamento durata garanzia:**

In caso di allungamento della durata originaria della garanzia, è dovuta una commissione di garanzia calcolata, sull'importo del finanziamento al momento dell'allungamento, in maniera proporzionale alla percentuale di garanzia e al numero di anni (o frazioni) di allungamento concesso.

**Spese di istruttoria per richieste di conferma garanzia:**

Spese dovute per la richiesta a Cooperfidi di conferma garanzia, quali: reintestazione finanziamenti in seguito a fusioni/trasferimenti/conferimenti, variazione vincoli di delibera, svincoli ipotecari o fidejussori.

Le spese di istruttoria sono richieste in misura fissa per un **massimo di € 100,00**

**Altre Spese da sostenere:**

Non sono previste altre spese da sostenere per il cliente.

### ***Documento di sintesi***

Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite posta elettronica.

## **RECESSO E RECLAMI**

### **Recesso:**

Il Socio/Cliente ha diritto di recedere in ogni momento dal Contratto di garanzia, previo soddisfacimento di tutti i diritti di Cooperfidi e fatti salvi i rapporti con l'Istituto.

### **Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale:**

30 giorni dal ricevimento della richiesta del Socio/Cliente.

Si evidenzia comunque che l'intervento di Cooperfidi in garanzia del Socio/Cliente si chiude alla naturale scadenza della garanzia rilasciata dalla stessa Cooperfidi oppure anticipatamente, in entrambi i casi previo rilascio di un atto liberatorio da parte dell'Istituto garantito. Inoltre, a seguito dell'eventuale escussione delle garanzie rilasciate da Cooperfidi da parte degli Istituti garantiti nel caso di inadempimento dei soci debitori, il rapporto di garanzia si chiude, trasformandosi in un credito per cassa di Cooperfidi verso i soci debitori inadempienti, all'atto del rimborso da parte di Cooperfidi stesso agli Istituti del valore residuo dei crediti garantiti.

### **Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie:**

Cooperfidi osserva, nei rapporti con i Soci/Clienti, le disposizioni di cui al Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e sue successive integrazioni e modificazioni (Testo unico delle leggi bancarie e creditizie) e le relative disposizioni di attuazione.

Nel caso in cui sorga una controversia tra il Socio/Cliente e Cooperfidi, il Socio/Cliente, prima di adire l'Autorità Giudiziaria, è tenuto ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis del D.Lgs. 28/2010, ad esperire un procedimento di mediazione rivolgendosi ad uno degli Organismi qui di seguito descritti o altro convenuto tra le parti.

Il Socio/Cliente può presentare reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R oppure a mezzo fax allo 0461/267663 oppure a mezzo posta elettronica, da indirizzare a [info@cooperfidi.it](mailto:info@cooperfidi.it) o a [cooperfidi@legalmail.it](mailto:cooperfidi@legalmail.it). Cooperfidi evade la risposta entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione del reclamo. La procedura è **gratuita** per il Socio/Cliente, fatte salve le spese dipendenti dal mezzo di comunicazione utilizzato. In caso di positivo accoglimento del reclamo, Cooperfidi comunica le iniziative che si impegna ad assumere e i tempi entro i quali verranno realizzate; in caso di mancato accoglimento Cooperfidi espone i motivi del non accoglimento.

Qualora il Socio/Cliente sia rimasto insoddisfatto o non abbia ricevuto risposta, può rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario** (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro, è possibile consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it) oppure chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure chiedere a Cooperfidi S.C.. Cooperfidi S.C. mette a disposizione dei propri soci presso i propri locali e sul proprio sito internet [www.cooperfidi.it](http://www.cooperfidi.it) le guide relative all'accesso all'ABF.

Il Socio/Cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con Cooperfidi, ricorrendo ad uno degli organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del Socio/Cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia e di rivolgersi in qualunque momento all'autorità giudiziaria competente previo esperimento del procedimento di mediazione.

Nel caso in cui dovesse venir meno l'obbligatorietà del procedimento di mediazione, il Socio/Cliente ha comunque la possibilità, prima di adire l'Autorità Giudiziaria, di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie sopra illustrati.

FOGLIO INFORMATIVO GARANZIA COLLETTIVA FIDI "MISE" RILASCIATA A VALERE SUL CONTRIBUTO DI STABILITÀ AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 54 LEGGE 147/2013

CONCESSIONE DI PROROGA N. 1024 DEL 23 APRILE 2026

LEGENDA

Arbitro Bancario Finanziario (ABF)	Strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito dalla Banca d'Italia.
MIMIT - EX MISE	MIMIT: Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già Ministero dello Sviluppo Economico)
De Minimis	Individua gli aiuti di piccola entità che possono essere concessi alle imprese senza violare le norme sulla concorrenza. L'importo totale massimo degli aiuti di questo tipo ottenuti da una impresa viene definito da regolamenti UE applicabili in relazione ai settori di attività in cui opera la PMI.
PMI	La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (tali due requisiti entrambi sussistere). In particolare, nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. cfr. D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003).
Garanzia a Prima Richiesta	Garanzia del confidi escutibile, prima che la banca o l'intermediario finanziario abbiano tentato il recupero delle somme dovute direttamente dal Socio/Cliente o da eventuali garanti del Socio/Cliente.
Spese di istruttoria	Sono le spese per le indagini e l'analisi espletate da Cooperfidi volte a determinare la capacità di indebitamento del cliente e ad istruire la pratica di richiesta di garanzia collettiva fidi.
Piano di Ammortamento	Piano di rimborso del finanziamento con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.